



Il Ministro dell'università e della ricerca

DECRETO
ACCREDITAMENTO INIZIALE DEI CORSI DI STUDIO E DELLE SEDI
A.A. 2023/2024
Università di PISA

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*, come da ultimo modificato dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, *"al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica"*, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 250 del 25 ottobre 2022), con il quale la Sen. Anna Maria Bernini è nominata Ministro dell'università e della ricerca;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante *"Riforma degli ordinamenti didattici universitari"* e, in particolare, l'articolo 11, comma 1, in forza del quale *"l'ordinamento degli studi dei corsi di cui all'articolo 1, nonché dei corsi e delle attività formative di cui all'articolo 6, comma 2, è disciplinato, per ciascun ateneo, da un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato 'regolamento didattico di ateneo'"* ;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante *"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"*, con particolare riferimento all'articolo 5, relativo alla delega al Governo in materia di interventi per la valorizzazione della qualità e dell'efficienza delle università, e all'articolo 6 attinente alle convenzioni tra atenei e enti di ricerca aventi ad oggetto lo svolgimento di attività didattica e di ricerca da parte di professori e ricercatori;

VISTO il decreto ministeriale 30 gennaio 2014, recante *"Stipula di convenzioni e contratti per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca presso altro ateneo, in applicazione dell'articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240"* ;

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, avente ad oggetto *"Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"* e, in particolare, l'articolo 9 che prevede al comma 2, così come sostituito dall'articolo 17, comma 3, lett. a) del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, che con apposite deliberazioni le università attivano i propri corsi di studio, nel rispetto della procedura di accreditamento definita dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e al successivo comma 3 che l'attivazione dei corsi di studio di cui al comma 2 è subordinata all'inserimento degli stessi nella Banca dati dell'offerta formativa del Ministero, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale;

VISTO il decreto ministeriale 17 aprile 2003, n. 98, recante *"Criteri e procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509"* ;

VISTI i decreti ministeriali adottati in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del regolamento di cui al citato decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recanti la determinazione delle classi di laurea e laurea magistrale;

VISTO l'articolo 2, commi da 138 a 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, avente ad oggetto "Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286" ;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante "Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240" ;

VISTO il decreto ministeriale 25 marzo 2021, n. 289, denominato "Linee generali di indirizzo della programmazione delle Università 2021-2023 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati" ;

VISTO il decreto ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154, avente ad oggetto "Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio" , adottato sulla base dei criteri e degli indicatori predisposti dall'ANVUR ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19;

VISTO il decreto ministeriale 1° febbraio 2022, n. 149, riguardante l'accREDITamento dei Corsi di Studio erogati in modalità c) prevalentemente a distanza o d) integralmente a distanza di cui all'Allegato 4, Sezione A del decreto ministeriale 25 marzo 2021, n. 289;

VISTI i pareri resi dal CUN per i corsi di nuova istituzione nell'a.a. 2023/2024 e per le modifiche sostanziali dei corsi di studio già accreditati nel precedente anno accademico;

VISTE le delibere dell'ANVUR n. 126 del 25 maggio 2023 e n. 145 del 15 giugno 2023 relative all'accREDITamento dei corsi di studio e della relativa sede dell'Università di PISA;

DECRETA

Art.1

Sono accreditati presso l'Università di PISA dall'a.a. 2023/2024 per un triennio, i corsi di studio di nuova attivazione sotto elencati nelle seguenti sedi e con le relative modalità di erogazione:

L-34	Geology	PISA	modalità di erogazione mista
LM-62	Istituzioni, politica e societa'	PISA	modalità di erogazione convenzionale

Art.2

Sono approvate le integrazioni del Regolamento didattico di Ateneo dell'Università di PISA per quanto riguarda l'istituzione dei suddetti corsi di studio. Il Rettore dell'Università provvederà ad emanare con proprio decreto le citate integrazioni al regolamento didattico di Ateneo.

IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini



Firmato digitalmente da
BERNINI ANNAMARIA
C = IT
O = MINISTERO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA



Il Ministro dell'università e della ricerca

DECRETO
ACCREDITAMENTO INIZIALE DEI CORSI DI STUDIO E DELLE SEDI
A.A. 2023/2024
Università di PISA

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*, come da ultimo modificato dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, *"al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica"*, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 250 del 25 ottobre 2022), con il quale la Sen. Anna Maria Bernini è nominata Ministro dell'università e della ricerca;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante *"Riforma degli ordinamenti didattici universitari"* e, in particolare, l'articolo 11, comma 1, in forza del quale *"l'ordinamento degli studi dei corsi di cui all'articolo 1, nonché dei corsi e delle attività formative di cui all'articolo 6, comma 2, è disciplinato, per ciascun ateneo, da un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato 'regolamento didattico di ateneo'"* ;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante *"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"*, con particolare riferimento all'articolo 5, relativo alla delega al Governo in materia di interventi per la valorizzazione della qualità e dell'efficienza delle università, e all'articolo 6 attinente alle convenzioni tra atenei e enti di ricerca aventi ad oggetto lo svolgimento di attività didattica e di ricerca da parte di professori e ricercatori;

VISTO il decreto ministeriale 30 gennaio 2014, recante *"Stipula di convenzioni e contratti per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca presso altro ateneo, in applicazione dell'articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240"* ;

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, avente ad oggetto *"Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"* e, in particolare, l'articolo 9 che prevede al comma 2, così come sostituito dall'articolo 17, comma 3, lett. a) del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, che con apposite deliberazioni le università attivano i propri corsi di studio, nel rispetto della procedura di accreditamento definita dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e al successivo comma 3 che l'attivazione dei corsi di studio di cui al comma 2 è subordinata all'inserimento degli stessi nella Banca dati dell'offerta formativa del Ministero, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale;

VISTO il decreto ministeriale 17 aprile 2003, n. 98, recante *"Criteri e procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509"* ;

VISTI i decreti ministeriali adottati in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del regolamento di cui al citato decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recanti la determinazione delle classi di laurea e laurea magistrale;

VISTO l'articolo 2, commi da 138 a 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, avente ad oggetto "Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286" ;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante "Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240" ;

VISTO il decreto ministeriale 25 marzo 2021, n. 289, denominato "Linee generali di indirizzo della programmazione delle Università 2021-2023 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati" ;

VISTO il decreto ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154, avente ad oggetto "Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio" , adottato sulla base dei criteri e degli indicatori predisposti dall'ANVUR ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19;

VISTO il decreto ministeriale 1° febbraio 2022, n. 149, riguardante l'accREDITAMENTO dei Corsi di Studio erogati in modalità c) prevalentemente a distanza o d) integralmente a distanza di cui all'Allegato 4, Sezione A del decreto ministeriale 25 marzo 2021, n. 289;

VISTI i pareri resi dal CUN per i corsi di nuova istituzione nell'a.a. 2023/2024 e per le modifiche sostanziali dei corsi di studio già accreditati nel precedente anno accademico;

VISTE le delibere dell'ANVUR n. 196 del 3 agosto 2023 e n. 211 dell'11 settembre 2023 relative all'accREDITAMENTO dei corsi di studio e della relativa sede dell'Università di PISA;

DECRETA

Art.1

Sono accreditati presso l'Università di PISA dall'a.a. 2023/2024 per un triennio, i corsi di studio di nuova attivazione sotto elencati nelle seguenti sedi e con le relative modalità di erogazione:

L-P01	Tecniche per le costruzioni civili e la gestione del territorio	PISA	modalità di erogazione convenzionale
L-P03	Tecniche per la meccanica e la produzione	PISA	modalità di erogazione convenzionale

Art.2

Sono approvate le integrazioni del Regolamento didattico di Ateneo dell'Università di PISA per quanto riguarda l'istituzione dei suddetti corsi di studio. Il Rettore dell'Università provvederà ad emanare con proprio decreto le citate integrazioni al regolamento didattico di Ateneo.

IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini



Firmato digitalmente da
BERNINI ANNAMARIA
C = IT
O = MINISTERO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA